

**IN BREVE n. 029-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2012**

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 giugno ed il 14 luglio 2012, del **2,048077%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

## **RIFLESSIONI**

### **La tosatura delle pecore**

Continua la tosatura delle pecore.

Nonostante grossi sacrifici Moody's penalizza l'Italia. Con la scusa del debito pubblico, mille e più occhi guardano i risparmi degli italiani che fanno molta gola nei giochi finanziari speculativi e, non ultimo, portare nel pubblico il gruzzolo del privato, spesso raggranellato con molti sacrifici dalle famiglie.

## **AI TITOLARI DI PIU' PENSIONI**

Sta giungendo ai medici titolari di pensioni Enpam la comunicazione che nel mese di agosto verranno trasmessi dal Casellario INPS i dati delle ritenute erariali e delle detrazioni Irpef sui vari trattamenti di pensione per il periodo di imposta 2012 e che l'Enpam quale sostituto di imposta opererà dal mese di settembre (con eventuali rateizzazioni) il conguaglio fiscale, a credito o a debito, non soltanto sugli importi erogati dall'Ente, bensì sull'imponibile lordo complessivo di tutte le posizioni pensionistiche.

Ricordiamo inoltre come la riforma Monti ha anche introdotto sino al 31 dicembre 2014 un prelievo fiscale sulle pensioni (sia pubbliche che private), il cui importo, complessivo in caso di più trattamenti, superi i 90mila euro e, precisamente:

- 5% per la quota parte di pensione compresa tra i 90mila e i 150mila euro;
- 10% per la quota parte di pensione compresa tra i 150mila e i 200mila euro;
- 15% per la quota parte di pensione eccedente i 200mila euro.

## MONETE - NUOVI CONI

### **Zecca Italiana 2012:**

- 20 € Oro "Flora nell'Arte" ..... € 410,00 (IVA Esente)
- 50 € Oro "Fauna nell'Arte" ..... € 910,00 (IVA Esente)

## PREVIDENZA - TETTO MASSIMO CONTRIBUTIVO

Nel sistema contributivo è previsto un tetto ai versamenti contributivi (tetto contributivo pensionabile).

Per il 2012 è pari a 96.107 euro; oltre questo limite non si versano contributi e non si matura pensione.

Il tetto massimo contributivo non si applica nel sistema retributivo (peraltro dal 2012 passato in pro rata al contributivo) e nel sistema misto.

## FONDI PENSIONE da Corriere Economia del 16 luglio 2012

Nel medio periodo il Tfr resta in vantaggio...nei Fondi pensione non va sottovalutato il vantaggio fiscale e l'eventuale contributo aziendale.

Nel Fondosanita (da tabella a pagina 22 di Corriere Economia del 16 luglio 2012)

Nome del fondo e destinatari	Linee	Rendimento %	
		1° sem. 2012	2011
Fondosanita <i>Medici, infermieri, farmacisti</i>	Garantita	-	2,2%
	Obbligazionaria	-	0,5%
	Bilanciata 55% obbligazioni	-	0,6%
	Bilanciata 55% azioni	-	-0,7%

Il rendimento del Tfr netto è stato nel 1° semestre 2012 del 2,15%, mentre nel 2011 del 3,4%.

Va ricordato che il Tfr viene rivalutato annualmente con un tasso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione.

## PROFESSIONISTI - OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA RC

Dal 13 agosto 2012 tutti i professionisti (medici e odontoiatri compresi) debbono essere assicurati per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

• **Art. 3, punto 5, lett. e) del decreto legge 138/2011** (convertito dalla legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 216 del 16/09/2011)

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti",

• **Art.9 della legge 24.03.2012 n.27**

...deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Mancano però chiare norme regolamentari e di attuazione e si parla di un rinvio alla scadenza (in discussione nel DL 89/2012: slittamento a un anno dalla riforma delle professioni ovvero non oltre l'entrata in vigore di una normativa specifica sulla Rc e condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie) .

Va tenuto presente che vi sono grosse difficoltà nel reperimento di Compagnie d'assicurazione per stipulare siffatti contratti assicurativi.

Infatti le Compagnie assicuratrici sono poco disposte a stipulare una polizza coi medici, soprattutto se hanno già avuto una richiesta di risarcimento e, in particolare, coi ginecologi, cogli ortopedici e coi chirurghi estetici.

A spaventare le Compagnie non è tanto il rischio di dover risarcire il medico, quanto lo scenario che si crea in caso di sinistro con i pazienti. Se le normali cause durano meno di un anno, una causa medica si prolunga dai tre ai cinque anni, richiedendo enormi spese per i legali e per i periti cui va aggiunto il problema dei soldi messi da parte (a riserva) dalle Compagnie per eventuali risarcimenti, un capitale congelato anche se spesso non viene utilizzato.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SU UNA PARTE DEL FABBRICATO**

### **Domanda**

In caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento (da autonomo a centralizzato) su una parte del fabbricato, si può usufruire delle detrazioni per l'intero edificio?

### **Risponde A.Giordano**

Con la circolare n. 21/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 55% non spetta per l'intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa riferibile alle unità nelle quali tale impianto era presente, attraverso una ripartizione dell'importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse. Con la successiva circolare n. 39/2010, è stato precisato che, in caso di ristrutturazione con ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato esistente, l'agevolazione spetta per le sole spese riferibili all'edificio già esistente, mentre è esclusa per quelle imputabili, alla parte ampliata, e comunque limitatamente a quegli interventi per i quali è possibile operare tale distinzione. Non possono in ogni caso rientrare nell'ambito applicativo della detrazione gli interventi di "riqualificazione globale" dell'edificio, in quanto, per questi, l'agevolazione è subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo da calcolare con riferimento all'intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall'ampliamento. Diversamente, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (caldaie, pannelli solari, eccetera), fermo restando che, qualora con tali interventi siano realizzati impianti a servizio dell'intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, in quanto la detrazione spetta solo per queste.

Dovendo essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, fondato sulle quote millesimali, nel caso oggetto del quesito la detrazione del 55% si applica limitatamente alla parte dell'edificio già dotato di impianto di riscaldamento, sulla base di una divisione millesimale della proprietà.

## **ITALIANI e SPERANZE DI VITA**

Dati INPS (La mortalità dei percettori di rendita in Italia): nel 1040 le speranze di vita dei pensionati saranno 88 anni per gli uomini e 92 per le donne, attualmente 84 per gli uomini e 88 per le donne.

Si vivrà di più...e un merito va riconosciuto senz'altro ai medici italiani e all'attuale nostro sistema sanitario.

Contro questa bomba demografica sulla tenuta della Casse previdenziali un aiuto all'equilibrio del sistema viene dal "contributivo" ...ma quali saranno gli assegni di pensione e soprattutto con quale potere di acquisto? E inoltre, il nostro -sociale- sarà adeguato all'impatto di questo esercito di anziani?

*“Diritto alla salute...i medici italiani ci credono...non danno ancora l'immortalità, ma, senza alcun dubbio, hanno dato e danno lunga vita”*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Aligi Sassu**

**Data di emissione il 17 luglio 2012**

## **ENPAM - ETA' e DIRITTO ALLA PENSIONE**

### **PENSIONE DI VECCHIAIA**

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

**PENSIONE DI ANZIANITA'** età anagrafica di cui sotto con 30 anni di laurea e 35 di contribuzione ovvero 42 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
58 anni con finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

## **CARTELLE ESATTORIALI e INTERESSI DI MORA**

Dal 1 ottobre 2012 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno dal 5,0243 al 4,550% (Agenzia entrate provvedimento prot.2012/104609).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Comun. St. 18.07. 2012 (documento 120)**

## **INPS - DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI**

Con messaggio numero 12052 del 18 luglio 2012 l'INPS comunica che i termini per i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, nonché per i versamenti rateali effettuati dai soggetti titolari di partita IVA, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno sono stati differiti al 20 agosto.

Tale differimento riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'Istituto.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 12052 del 18.07. 2012  
(documento 121)**

## **TASSE, SEMPRE TASSE, FORTISSIMAMENTE TASSE**

Pressione fiscale oltre il 55%, al primo posto mondiale, e, inoltre, impazzire per poterle pagare per la confusione normativa e di moduli vari oltre che di date in continuo balletto.

Forse è ora di dire -basta-!

La Feder.S.P.eV. vuole la parola "fine".

## **PERICOLO IN SANITA'**

La Sanità italiana è una buona Sanità. E' una Sanità medio-alta con dei costi medio bassi, invidiata da molti Paesi.

Spendiamo poco e abbiamo buonissimi risultati.

Ma, purtroppo, le attuali restrizioni di spesa anziché incidere giustamente sugli sprechi, andranno a tagliare la tutela salute e facilmente peggiorerà la qualità dei servizi con tagli alle attrezzature.

Esploderà invece la sanità privata, ma i costi a carico del cittadino lo porteranno a rinunce di prestazioni....

Ecco, dunque, spuntare i fondi sanitari integrativi. Ma fino a che punto potranno garantire ai cittadini adeguati livelli assistenziali e socio sanitari.

Quale l'ombrello e quali i costi? Chi se li potrà permettere?

## L'IDEALE IN SANITA'



**RISPONDERE ADEGUATAMENTE  
AI BISOGNI DEL PAZIENTE**

**OFFRIRE UN SERVIZIO  
DI ALTA QUALITA'**

**RAGGIUNGERE UN SIGNIFICATIVO  
CONTENIMENTO DEI COSTI**

**RIDURRE I TEMPI DI  
PRODUZIONE / EROGAZIONE**

### **LE MANI DELLO STATO SUI RISPARMI DELLE CASSE**

In base al DL 95 del 6 luglio 2012 articolo 8 comma 3 le pubbliche amministrazioni nell'elenco Istat sono tenute ad adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dei consumi intermedi sostenuta nel 2010 nella misura del 5% per il 2012 e del 10 % a partire dal 2013.

Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Per l'anno 2012 entro il 30 settembre.

La sentenza del Tar che aveva tolto le Casse privatizzate ex D.Lgs. 509/1994 dall'elenco Istat è stata bloccata con apposita ordinanza dal Consiglio di Stato che si è riservato di entrare nel merito al prossimo 30 settembre.